



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014;
- VISTO** l'art. 3, comma 1, punto b) del D. L.vo n. 297 del 27.7.1999;
- VISTO** l'art. 11 del D.M. 8.8.2000, concernente le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dal D. L.vo 27.7.1999, n. 297;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** il D.M. 10 agosto 2011, n. 168 recante il "*Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
- VISTA** la legge 18 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", che agli artt. 25 e ss. ha introdotto misure per la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative;
- VISTO** il *Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso*, emanato con D.R. n. 2876 del 28/07/2004;
- VISTA** la delibera n. 19 del 01/10/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, modifiche al citato *Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso*;
- VISTA** la delibera n. 50 del 07/10/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del regolamento di cui trattasi,

DECRETA

Il *Regolamento per la costituzione di Spin Off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso*, emanato con D.R. n. 2876 del 28/07/2004, è modificato come nella nuova stesura allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il nuovo testo del regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2876 del 28/07/2004.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente della Ripartizione dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1. L'Università Federico II di Napoli (di seguito definita "Università"), per favorire il conseguimento dei propri fini istituzionali, promuove e sostiene le attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca. In questo quadro l'Università, in attuazione dell'art. 3 comma 1 punto b) del decreto legislativo 297 del 27/7/1999 e dell'art. 11 del D.M. 593 del 8/8/2000, relativo alle modalità procedurali di attuazione della legge stessa, in conformità ai principi generali dettati dal D.M. 10 agosto 2011 n.168 e dal proprio Statuto (art. 2, commi 7 e 8), anche alla luce della normativa che governa la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (Legge 18 dicembre 2012 n. 221), favorisce la costituzione di Imprese aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università ed il conseguente sviluppo di nuovi prodotti e servizi e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca.
2. Le Imprese aventi finalità e forma giuridica come specificate nella Legge 18 dicembre 2012 n. 221 e costituite alle condizioni indicate nel presente Regolamento (di seguito definite Spin off) possono svolgere attività esclusivamente finalizzate allo sviluppo dei suddetti prodotti o servizi. In ogni caso gli Spin off, e il personale universitario che a qualsiasi titolo partecipi ad essi, non devono svolgere attività in competizione o in concorrenza con quelle di ricerca, di formazione e di servizio e consulenza, anche prestate in conto terzi, svolte dall'Università.
3. Lo scopo, le attività e la gestione operativa degli Spin off devono perseguire obiettivi di mercato, nel rispetto dei vincoli etici che sono alla base della vita universitaria e non ledere il decoro e la dignità dell'Ateneo.
4. Gli Spin off possono essere di due tipi:
 - a. "Spin off partecipati" ai quali l'Università partecipa in qualità di socio;
 - b. "Spin off non partecipati" nei quali l'Università non ha una quota di partecipazione.
5. La qualifica di Spin off dell'Università può essere attribuita ad una società già costituita qualora sussistano tutte le condizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. Detto riconoscimento può essere attribuito su proposta della società interessata entro quattro anni dalla sua costituzione.

ARTICOLO 2 SOCI PROPONENTI ED ALTRI PARTECIPANTI DI SPIN OFF

1. La costituzione di uno Spin off è proposta dai Dipartimenti o altre Strutture di ricerca dell'Università, su richiesta docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca e/o titolari di assegni di ricerca (soci proponenti).
2. La partecipazione dei soci proponenti al capitale sociale dello Spin off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, nel caso di Spin off partecipato, per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. In quest'ultima ipotesi, la quota di partecipazione dei soci proponenti e quella dell'Università, al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, deve corrispondere in forma cumulata alla maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea dei soci.



3. La partecipazione del personale universitario allo Spin off può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
4. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale dello Spin off ogni altra persona fisica e/o giuridica interessata a promuovere questo nuovo tipo di società, ciascuna nella forma precisata negli artt. 11 comma 3, e 5 comma 1 del D.M. 593 del 8/8/2000.
5. La partecipazione del personale strutturato dell'Università alle iniziative (quali bandi, programmi di sostegno o misure di finanziamento) finalizzate alla costituzione e all'avvio di società Spin-off richiede l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università ovvero, nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di acquisire tale pronuncia, il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 6, co. 10.

ARTICOLO 3

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA' NELLO SPIN OFF

1. La partecipazione dell'Università nello Spin off non potrà essere inferiore al 5% e superiore al 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il Comitato Tecnico Spin off, ricorrendo particolari motivi di convenienza o di opportunità.
2. Gli atti istitutivi del costituendo Spin off devono contenere quale condizione essenziale per la partecipazione dell'Università adeguate clausole che prevedano, tra l'altro, quanto di seguito indicato:
 - a) espresso divieto allo Spin off, e al personale universitario che partecipi allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quelle di consulenza, ricerca e formazione anche per conto terzi svolte dall'Università;
 - b) l'esclusione per il socio Università da qualsiasi obbligo di contributi in denaro o di qualsiasi natura che eccedano la propria quota di partecipazione;
 - c) la modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, nonché eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo Spin off, siano efficaci solo se approvate dall'Università, a tutela del contributo di conoscenza e competenza che la medesima conferisce alla società;
 - d) la partecipazione dell'Università nello Spin off, pur attribuendo il diritto di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione, rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
 - e) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. Nel caso in cui il suddetto diritto non sia esercitato, il trasferimento delle azioni o quote sarà subordinato al gradimento dei soci e dell'Università, nonché qualora l'Università decidesse di non esercitare il diritto di prelazione potrà trasferire gratuitamente tale diritto ai soggetti di cui all'art.2 co. 1;
 - f) salvo i casi di recesso già previsti per legge, l'assegnazione all'Università di un diritto di recesso dalla società qualora vengano meno entro l'impresa le ragioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, le condizioni stabilite per l'attivazione dello Spin off, gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell'Università.



g) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina delle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità, se ritenuto opportuno e necessario dall'Università stessa, di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione che non può assumere cariche operative e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale o di nominare il revisore laddove previsto dalla norma; o comunque l'Università abbia la facoltà di nominare il revisore, qualora la revisione legale dei conti non sia obbligatoria per legge o non sia deliberata dall'assemblea dei soci;

h) la previsione della sottoscrizione di adeguati patti parasociali di durata non inferiore a 5 anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, rinnovabili e modificabili all'unanimità dei sottoscrittori.

3. I patti parasociali di cui alla lett. h del comma precedente devono prevedere oltre quanto indicato al precedente comma che:

a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;

b) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere la percentuale di partecipazione dell'Università, quando questa non supera il 10%;

c) all'Università siano fornite annualmente, al termine di ciascun esercizio sociale, informazioni inerenti le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università nonché quanto previsto dall'art. 53 comma 11 D.Lgs.165/01;

d) gli altri soci riconoscono gratuitamente all'Università un'opzione di vendita della propria partecipazione nello Spin off nei confronti degli altri soci, in proporzione alle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

4. La partecipazione dell'Università nello Spin-off non eccede, di norma, il termine di 6 anni a decorrere dalla data di costituzione della società.

5. In ogni momento il Consiglio di Amministrazione dell'Università può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o –nei termini consentiti- di esercitare il diritto di recesso e l'opzione di vendita previsti ai precedenti comma 2, lett. e) e comma 3 lett. d). Tale valutazione sarà realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società.

6. In caso di esercizio dell'opzione o del recesso, il valore della quota dell'Università, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.

7. Il mantenimento della qualità di socio dell'Università non è vincolato al periodo di permanenza della società all'interno delle strutture dell'Università ai sensi dell'art.11.

8. In caso di cessione della quota dell'Università, il professore e/o ricercatore a tempo pieno conserva l'autorizzazione di cui all'art.7 comma 14, esclusivamente fino al termine del periodo in corso al momento della cessione, salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di concedere la proroga ivi prevista.



ARTICOLO 4 PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF

1. La proposta di costituzione di Spin off o di riconoscimento della qualifica di Spin off di società di recente costituzione, è presentato al Consiglio del/i Dipartimento/i di afferenza del proponente/i o a quello della Struttura di ricerca eventualmente chiamata ad ospitare l'iniziativa, i quali esprimono un parere per i profili di competenza, con particolare riferimento all'inesistenza del conflitto d'interessi ed a spazi, attrezzature e servizi erogati.
2. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli Spin off i proponenti dell'iniziativa.
3. La proposta per l'attivazione dello Spin off è trasmessa al Comitato Tecnico Spin off, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comitato Tecnico Spin off e sottoscritta da uno o più soggetti indicati nel precedente art. 2. La proposta si articola in:
 - a. l'eventuale richiesta di partecipazione dell'Università allo Spin off e/o di uso da parte dello Spin off di beni e servizi dell'Università, evidenziandone i benefici previsti per l'Università nella partecipazione al progetto;
 - b. il piano di sviluppo e piano economico-finanziario dello Spin off, ovvero il business plan dello stesso, relativo almeno ai primi tre anni di attività, nonché dichiarazione descrittiva del progetto con particolare riferimento all'esistenza di concrete prospettive di sviluppo e alla loro sostenibilità, al carattere innovativo ed ai nessi con la ricerca condotta in seno all'Università, alla qualità scientifica e tecnologica del progetto, alla compagine societaria;
 - c. la dichiarazione con la quale il/i Dipartimento/i di afferenza del/i proponente/i riconosce la validità tecnico/scientifica della proposta di Spin off ed esprime parere circa l'inesistenza del conflitto d'interesse fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello Spin off e l'attività propria del/i Dipartimento/i relativa sia alla formazione, sia alla ricerca, sia alla consulenza, anche svolta in conto terzi;
 - d. la dichiarazione con la quale il Dipartimento o la Struttura di ricerca chiamata ad ospitare l'iniziativa esprime parere favorevole con particolare riferimento a spazi, attrezzature e servizi erogati, nonché, nel caso di richiesta di Spin off partecipato, la dichiarazione relativa alla disponibilità a sostenere la quota di partecipazione al capitale sociale della società Spin off;
 - e. la bozza di convenzione per l'utilizzo del logo nel caso di Spin off partecipato;
 - f. l'impegno alla riservatezza;
 - g. dichiarazione di ciascun proponente dipendente dell'Università nella quale devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere con l'evidenziazione dell'impegno di tempo previsto;
 - h. per ciascun professore e/o ricercatore, la dichiarazione con la quale il/i Direttore/i del/i Dipartimento/i di afferenza attesti la compatibilità dello svolgimento delle attività a favore delle società Spin off di cui alla precedente lettera g) con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università;
 - i. la bozza dello Statuto;
 - l. i Patti parasociali nel caso di Spin off partecipato;
 - m. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, che dovrà comunque essere compatibile con quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale o comunque dal D.Lgs. n.30 del 10.02.2005.
4. In sede di istruttoria per l'accreditamento di Spin off che non intendono prevedere o richiedere la partecipazione dell'Università al capitale sociale, l'Università può chiedere la partecipazione al capitale sociale del costituendo Spin off nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3. del presente regolamento, subordinando conseguentemente il riconoscimento come Spin off all'ingresso dell'Ateneo nella compagine sociale.



5. Il Comitato Tecnico Spin off assolve i compiti di valutazione e proposta nell'ambito del processo autorizzativo delle iniziative di Spin off e, più in generale, ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

ARTICOLO 5 APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF

1. La proposta di costituzione dello Spin off, corredata dal parere del Comitato Tecnico Spin off, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale dello Spin off, esso deve inoltre:
 - a. definire anche sulla base delle valutazioni del Comitato tecnico Spin off di cui all'art. 6 la quota di capitale sociale che verrà sottoscritta dall'Università;
 - b. designare, se ritenuto necessario ed opportuno, il membro di nomina universitaria del consiglio di amministrazione dello Spin off partecipato, senza assunzione di cariche operative, tra il personale competente in termini gestionali e/o scientifici rispetto al campo di attività dello Spin off. Tale membro è tenuto a riferire annualmente al Comitato Tecnico Spin off, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, sull'attività e sulla gestione dello Spin off partecipato; esso non potrà svolgere attività retribuita per lo Spin off o possedere azioni o quote di partecipazione. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione;
 - c. designare quando previsto, il sindaco ovvero il revisore;
 - d. autorizzare l'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale sociale da parte dell'Università;
 - e. autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo Spin off.
3. La quota di dividendo di competenza dell'Università affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Qualora parte dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale siano messi a disposizione da Strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra Amministrazione centrale e Strutture al momento della messa a disposizione dei fondi.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello stato di Spin-off, l'eventuale partecipazione e il conseguente uso del sigillo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell'Università, sia del venire meno entro l'impresa delle ragioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell'Università all'uscita dal capitale dello Spin-off se partecipato.

ARTICOLO 6 COMITATO TECNICO SPIN OFF

1. Con Decreto Rettorale, sentito il Senato Accademico, è costituito il Comitato Tecnico Spin off composto da una componente fissa e una componente variabile. Quest'ultima è eventualmente convocata dal Presidente per la valutazione delle proposte di costituzione di Spin off partecipati o di accreditamento di Spin off non partecipati.
2. La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 3 anni accademici, rinnovabili, è composta da:
 - a. Rettore, o suo delegato, che la presiede;
 - b. cinque docenti, di cui almeno uno appartenente a settori economico-gestionali e due appartenenti a settori tecnico-scientifici; in occasione delle riunioni uno dei membri svolge le funzioni di segretario.



3. La componente variabile è formata da docenti o ricercatori scelti dal Presidente in relazione alle competenze tecnico - scientifiche proprie dalla proposta di Spin off oggetto di valutazione, fermo restando il divieto, ai proponenti dell'iniziativa, di partecipazione alle deliberazioni relative alla costituzione.

4. Il Comitato tecnico Spin off si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ci sia l'esigenza di valutare proposte o su richiesta degli Organi di governo dell'Università.

5. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del Comitato con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. E' in facoltà del Comitato disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono partecipare ed intervenire nelle sedute del Comitato senza diritto di voto.

7. Di ogni seduta del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze del Comitato, si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

9. Alla Commissione tecnica Spin off spettano i seguenti compiti, avvalendosi dell'apposito Ufficio che svolge funzioni di segreteria del Comitato medesimo:

- a. definire tutta la modulistica e gli schemi di redazione da utilizzare a cura dei proponenti;
- b. esprimere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio non vincolante in merito a ciascuna proposta di costituzione di Spin off partecipato e di accreditamento di Spin off non partecipato, in base alla valutazione di cui al successivo comma 10;
- c. valutare la possibilità, ove ricorrano particolari motivi di convenienza e/o opportunità, che l'Università partecipi, in qualità di socio, alla società Spin off e, in quest'ultimo caso, proporre la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto al precedente art. 3 co 1;
- d. svolgere verifica sui requisiti di partecipazione del personale dell'Università a Spin off;
- e. effettuare una ricognizione annuale delle attività degli Spin off attivati e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione dell'Università almeno una volta all'anno;
- f. valutare, anche in relazione all'esito della ricognizione di cui al precedente punto e) l'opportunità della permanenza dell'Ateneo negli Spin off nei quali partecipi in qualità di socio;
- g. valutare la possibilità di revocare alla società la qualifica di Spin off, sulla base dell'esito della ricognizione di cui al punto e) o di ulteriori eventi rilevanti non specificamente previsti nel presente Regolamento, quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo, atti lesivi dell'immagine dell'Ateneo, venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento di Spin off;
- h. programmare attività divulgative e informative in materia di Spin off.

10. Le proposte di Spin off partecipati e le richieste di accreditamento degli Spin off non partecipati sono valutate dal Comitato Tecnico Spin off sulla base della documentazione presentata dai proponenti prevista dal precedente art.4.

Nella valutazione vanno considerati i seguenti elementi:

- a. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
- b. conflitti di interesse tra le attività dell'Ateneo e le attività dello Spin off;
- c. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa e suo legame con i risultati delle ricerche condotte nell'Ateneo;
- d. compagine sociale e capitale sociale;
- e. prospettive economiche, finanziarie e di mercato dell'iniziativa;



f. compatibilità delle previsioni di regolamentazione della proprietà intellettuale con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo o comunque dal Dlgs n. 30 del 10.02.2005.

11. Per consentire al Comitato Spin off di svolgere la funzione di cui al precedente comma 9 lett. e, i legali rappresentanti degli Spin-off partecipati e non partecipati devono trasmettere annualmente al Comitato Spin off, entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci:

a. una relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti e sull'aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato;

b. il bilancio di esercizio, comprensivo del Conto Economico, Stato Patrimoniale e del Rendiconto finanziario.

c. comunicazioni tempestive di ogni variazione significativa relativa alla società; in particolare, a titolo esemplificativo, il Comitato deve essere informato sulle modificazioni della compagine sociale, ivi compresi i cambiamenti della struttura di controllo dei soci persone giuridiche, sulle variazioni del capitale sociale e sulla rilevazione di perdite rilevanti a norma di legge nel corso dell'esercizio, sulle modificazioni rilevanti anche non statutarie delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

La violazione di tali obblighi può comportare la revoca della qualifica di Spin off.

Sulla base delle relazioni presentate il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'Università che può disporre interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società, a revocare autorizzazioni concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con gli Spin off.

12. I dipendenti universitari che hanno assunto nello Spin-off cariche sociali, gratuite o retribuite, devono trasmettere la relazione di cui al precedente comma 11 lett. a) al proprio Dipartimento, o struttura di afferenza per il personale tecnico-amministrativo, al fine di acquisire la dichiarazione di inesistenza del conflitto d'interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello Spin off e l'attività propria del Dipartimento relativa sia alla formazione, sia alla ricerca, sia alla consulenza anche in conto terzi. Tale dichiarazione deve essere poi trasmessa alla Commissione per la funzione di cui al precedente comma 9, lett. e) e g).

13. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello stato di Spin-off, l'eventuale partecipazione con il conseguente uso del sigillo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell'Università, sia del venire meno entro l'impresa delle ragioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell'Università all'uscita dal capitale dello Spin-off se partecipato.

ARTICOLO 7

AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLA PARTECIPAZIONE AD UNO SPIN OFF

1. I soci dello Spin off che siano dipendenti dell'Università si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin off e la gestione della società.

2. Il Rettore, i membri del consiglio di amministrazione, i direttori dei Dipartimenti, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, i membri del Senato Accademico non possono assumere cariche direttive e amministrative negli Spin off dell'Università. E' fatta salva l'ipotesi in cui una delle suddette figure sia designata, dall'Università, come previsto al comma 2 dell'art. 5, a far parte del consiglio di amministrazione dello Spin off, del quale non sia socio.



3. Per effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo spin-off di cui all'art. 5, il personale docente e/o ricercatore che sia socio di uno spin-off ottiene l'autorizzazione (con diritto al mantenimento in servizio) allo svolgimento di attività a favore dello spin-off, che deve essere dettagliatamente specificata nella richiesta di cui all'art. 4. Tale attività potrà essere retribuita dallo spin-off, ma non potrà configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per il personale docente, verificato dal Consiglio di Dipartimento come indicato all'art.4.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il professore e/o ricercatore socio dello spin-off può partecipare agli organi di governo della società e, in deroga alle vigenti norme sull'esercizio dell'attività di impresa da parte del personale docente, può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli spin-off (ad es. presidente o amministratore delegato), fermo restando in tutti i casi l'obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno dell'Università secondo gli obblighi di legge.

5. Il Direttore del Dipartimento a cui afferisce il socio dello spin-off vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, di cui ai commi precedenti, e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Qualora il Direttore del Dipartimento ritenga che tale compatibilità sia venuta meno, sottopone la questione al Consiglio di Dipartimento. Se il Consiglio di Dipartimento accerta l'effettiva sussistenza di tale incompatibilità, la segnala al Rettore per i provvedimenti del caso.

6. Per consentire la vigilanza di cui sopra, al termine di ogni anno i docenti e ricercatori soci dello spin-off devono fornire al Direttore del Dipartimento un rapporto esaustivo sulle attività svolte nell'anno a favore dello spin-off.

7. Il personale docente e/o ricercatore che, in una fase successiva a quella di costituzione di uno Spin off, intenda partecipare alla compagine sociale e/o svolgere attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere al Rettore, e per conoscenza al Comitato Tecnico Spin off, l'autorizzazione prevista dal presente articolo con le medesime modalità e condizioni.

8. E' da ritenersi richiamata la normativa in materia di svolgimento di altra attività con opzione per il tempo definito.

9. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

10. Il personale tecnico-amministrativo a tempo pieno può svolgere a favore dello Spin off attività non retribuita e retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

11. E' da ritenersi richiamata la normativa in materia di possibilità di svolgimento di altra attività con ricorso al part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'attività da svolgere.

12. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin off attività retribuita, previo autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento (assegnisti) o del Collegio dei Docenti (dottorandi) che dovranno verificare la compatibilità di tale attività con le funzioni istituzionali proprie dell'assegnista e del dottorando.

13. Gli allievi dei corsi di specializzazione e Master possono svolgere a favore dello Spin off attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.

14. Le autorizzazioni di cui al comma 3, al comma 10 e al comma 12 possono avere una durata massima di tre anni a partire dalla costituzione dello Spin off, eventualmente prorogabile una sola volta di un ulteriore periodo di tre anni.



15. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 3 intenda continuare ad esercitare cariche operative e/o a svolgere attività per conto dello Spin off deve optare per il passaggio al regime di tempo definito
16. Al termine di ciascun esercizio sociale, nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi del personale docente, il personale strutturato che partecipi a qualunque titolo allo Spin off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo percepiti dalla società.
17. Il Comitato Tecnico Spin off provvede alla verifica del rispetto di tutto quanto previsto nel presente articolo, attraverso richiesta di informazioni scritte allo Spin off. Lo Spin off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
18. Il personale universitario che partecipa allo Spin off è tenuto a comunicare tempestivamente all'ateneo eventuali situazioni di conflitto di interesse e/o concorrenza, effettive o potenziali con le attività istituzionali dell'Università in precedenza richiamate, che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

ARTICOLO 8 AUTORIZZAZIONE ALL' UTILIZZO DEL LOGO

1. Agli Spin off partecipati è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza, secondo lo schema predisposto dal Comitato tecnico Spin off, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società e deve prevedere la durata dell'utilizzo.
2. Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo Spin off garantisca e tenga manlevata l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. Il contratto di licenza deve, inoltre, prevedere che lo Spin off cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo dell'Università qualora l'Università cessi di essere socia dello Spin off e/o quando cessi il riconoscimento di stato di Spin off.

ARTICOLO 9 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. I diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin off successivamente alla sua costituzione, appartengono allo Spin off medesimo. In questo caso, per un periodo di 6 (sei) anni dalla costituzione dello Spin off, l'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin off, che sarà tenuto a concederla, se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza e senza diritto di sfruttamento economico.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a. siano stati generati anche in parte da almeno uno dei soci proponenti, secondo l'art. 2, nei 5 anni precedenti la costituzione dello Spin off;
 - b. siano stati conseguiti da almeno uno dei soci proponenti, secondo l'art. 2, nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, fatta salva la disciplina prevista del D.Lgs. n. 30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario.



4. Il trasferimento della proprietà intellettuale, sia brevettata sia non brevettata, dall'Università allo Spin off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica.
5. Qualora ritenuto opportuno per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della partecipazione universitaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può decidere di concedere allo Spin off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università a fronte di una specifica proposta economica.
6. In deroga a quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo in materia di proprietà intellettuale, in caso di trasferimento di diritti dell'Università ai sensi del comma 3, il socio dello Spin off che risulti inventore/autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di brevettazione dell'Università.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. I proponenti e i componenti del Comitato tecnico Spin off di cui all'art.6 del presente regolamento sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti e l'eventuale interesse dell'Università alla partecipazione alla società Spin off.
2. I componenti del Comitato tecnico Spin off sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza, in relazione alla documentazione relativa *alla richiesta di autorizzazione* di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Tali dichiarazioni verranno conservate agli atti.
3. Il personale dell'Ateneo eventualmente coinvolto nella procedura è tenuto alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.

ARTICOLO 11 RAPPORTI TRA UNIVERSITA' E SPIN OFF

1. L'Università favorisce i rapporti di collaborazione tra le strutture di ricerca dell'Ateneo e gli Spin off per la partecipazione a programmi di finanziamento della ricerca nazionali e internazionali.
2. E' consentito che lo Spin off proponga ai competenti organi di Ateneo commesse di attività di ricerca, formazione e consulenza ai sensi e secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni. In caso di accoglimento della proposta, il socio dello Spin-off dipendente dell'Università non accede alle ripartizioni operate dalla Struttura di ricerca dell'Ateneo interessata allo svolgimento delle attività.
3. Non è consentito alle strutture di ricerca dell'Ateneo acquistare a titolo oneroso dallo Spin-off ovvero commissionare al medesimo attività o servizi, ancorché in via occasionale.
4. Affinché uno Spin off, costituitosi in società, possa fruire di spazi e/o attrezzature e/o servizi da parte dell'Università, è necessario stipulare fra l'Università e lo Spin off un apposito contratto, il quale contenga:
 - a) l'elenco degli spazi, con le relative metrature, e degli arredi di proprietà dell'Università, concessi in uso allo Spin off;
 - b) l'indicazione delle attrezzature che lo Spin off intenda utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
 - c) la stima, eventualmente forfettaria, dei costi dei servizi generali di cui la società Spin off usufruirà;



- d) la determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA, da richiedere alla società Spin off per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento;
- e) la disciplina per l'accesso alle strutture dell'Università di personale estraneo;
- f) la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e del D.I.M.363/98;
- g) la definizione della posizione assicurativa degli Spin off per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'Università, nonché la copertura assicurativa delle proprie attrezzature per incendio e furto e responsabilità civile verso terzi.

5. Tale contratto, concordato con lo Spin off, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento ospitante.

6. La permanenza degli Spin off all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i tre anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Comitato Tecnico Spin off e sentito il Consiglio del Dipartimento ospitante, ricorrendo particolari ragioni di convenienza ed opportunità.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del decreto rettorale.
- 2. Per quanto riguarda gli Spin off costituiti prima dell'approvazione del presente regolamento ed ancora attivi, essi dovranno concordare con il Comitato tecnico Spin off soluzioni specifiche per adeguare le proprie iniziative alla nuova realtà regolamentare, in particolare per quanto riguarda le eventuali disposizioni legislative intervenute dopo la costituzione.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al D.M. 10.08.2011 n.168, al Dlgs 27.07.1999 n.297 e al Dlgs 30.03.2001 n.165 ed, in quanto compatibile, alla Legge 221 del 18.12.2012.

